

## TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1854

— 8 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** Omaggi — Discussione del progetto di legge per il reclutamento dell'esercito — Osservazioni generali dei senatori Doria e Colli — Risposta del senatore Colla, relatore — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'articolo 1 — Emendamento della Commissione al § 4 dell'articolo 2, accettato dal ministro della guerra — Adozione dei tre primi §§ dell'articolo 2, di un emendamento della Commissione formante il § 4, e del § 5 — Obbiezioni del senatore Alfieri — Schiarimenti del ministro della guerra — Approvazione dell'articolo 186, emendato dalla Commissione, divenuto articolo 3 — Approvazione degli articoli 3 al 14 del progetto ministeriale — Emendamenti all'articolo 15, proposti dal senatore Riberi combattuti dal relatore, dal ministro della guerra e dal senatore Colli — Sottoemendamento del senatore Di Pollone accettato dal senatore Riberi — Reiezione del medesimo — Approvazione degli articoli 15 al 67 del progetto ministeriale — Osservazioni del senatore Colli sull'articolo 68, combattute dal ministro della guerra — Adozione degli articoli 68 a 72.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

### OMAGGI.

**PRESIDENTE.** Rendo conto al Senato degli omaggi fattigli:  
1° Dal signor ministro della guerra, di due esemplari dell'opera: *Souvenirs militaires des États Sardes*.  
2° Dal ministro delle finanze, di cento copie della *Proklusione sull'ordinamento del catasto letta dal professore Borio*.  
3° Dal signor professore Sciàlois, di novantotto copie di un suo opuscolletto intitolato: *Carestia e Governo*.

### DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO.

**PRESIDENTE.** Dovendosi aprire la discussione generale sul progetto di legge pel reclutamento dell'esercito, invito i membri dell'ufficio centrale a prendere il loro posto.

Dichiaro perciò aperta la discussione generale, ed accordo la parola al signor senatore Doria. (Vedi volume Documenti, pag. 28.)

**DORIA.** Signori senatori, l'argomento sul quale pendono oggi le vostre deliberazioni è della massima importanza, ed esso sta sommaramente a cuore di tutti coloro che ravvisano nel nostro valoroso esercito la efficace salvaguardia della patria indipendenza, e delle nostre libere istituzioni. Il Senato perciò vorrà, non ne dubito, tenermi per iscusato se, quantunque non militare, imprendo a dir poche parole intorno a questo progetto di legge. Lo confesso schiettamente: trattandosi di cosa che interessa tanto d'avvicino la prosperità e

l'avvenire dell'esercito nostro, io non saprei tacere, e pronunciando in proposito brevi parole obbedisco ad un debito di coscienza, ed alla voce imperiosa di un'antica e forte convinzione.

Non posso non applaudire di tutto cuore a quell'articolo del progetto di legge in discussione che fissa ad anni otto la durata del servizio di ordinanza. Questo articolo mi sembra raggiungere lo scopo essenziale d'ogni ben ordinato esercito, che è quello di avere sotto le armi soldati istruiti, avvezzi al maneggio delle armi, rotli ad ogni fatica e disagio, e fedeli osservatori di quelle irremovibili regole di disciplina, contro le quali è facile declamare, ma che pur sono il perno d'ogni vera forza militare, e per conseguenza la guarentigia più certa della indipendenza degli Stati.

I nostri soldati hanno dato in ogni tempo prove luminose di indomito valore, perchè non hanno mai disgiunto il coraggio dall'obbedienza: col fissare ad otto anni la durata del servizio mi pare indubitato che si aggiunge alle naturali disposizioni armigere delle nostre popolazioni il beneficio di un provvedimento atto a rafforzare quelle disposizioni, e a dar loro quella regolarità che le rende stabili e permanenti.

Credo, del resto, che su questo punto, come sopra molti altri di questo progetto di legge, non vi sarà fra noi molto dissenso di opinioni: poichè tutti vogliamo un esercito forte e disciplinato, e più dei molti soldati vogliamo averne dei buoni. La questione più difficile mi sembra quella racchiusa negli articoli 97 e 98, la quale concerne la esenzione dei chierici dal servizio militare.

Mi conceda il Senato di dir francamente, che io non so comprendere come si voglia in questa occasione far differenza fra cittadini e cittadini, e come si voglia concedere ad alcuni un privilegio che non esiste a favore dell'immensa maggioranza.

Io non istarò a fare professioni di fede religiosa, nè a

dichiarare la mia devozione agli eterni principi della nostra santa religione: in siffatta questione la religione non ha da fare nè punto, nè poco. Si tratta soltanto di vedere se convenga pronunciare a favore di pochi la esenzione da uno dei carichi comuni ad ogni cittadino: qui sta tutta la questione, ed io la sciolgo nel senso che mi pare più conforme alla giustizia, ed in pari tempo allo spirito ed alla lettera della nostra Costituzione.

Io dico adunque che questa esenzione non ci dev'essere, non è giusto che sia, e soggiungo che ove fosse accolta dalla Camera, invece di essere giovevole, tornerebbe a danno di quel medesimo ordine di cittadini a cui beneficio si vorrebbe pronunciare.

E difatti, a dir le cose come sono, mi pare non si possa dubitare dell'eccedente numero dei preti nel nostro paese. Ciò dicendo, io parlo con piena cognizione di causa delle provincie dello Stato dove soglio abitare, e son persuaso che altri miei onorevoli colleghi potranno dire lo stesso a riguardo delle loro rispettive provincie. Il numero eccedente di preti non è un fatto utile nè alla religione, nè allo Stato, nè agli individui, nè alla santa dignità del ministero ecclesiastico.

Non occorre che io mi faccia a descrivere i non lievi e non piccoli danni che risultano da ciò, poichè non è alcuno fra voi che possa ignorarli. Ma domando: se questo stato di cose non è nè buono, nè vantaggioso, perchè sanzionare oggi una esenzione, la quale, oltre all'essere ingiusta, non può non contribuire a perpetuare uno stato di cose che deve invece desiderarsi di veder cessato il più presto ed il più efficacemente che si potrà?

Io non intendo fare veruna proposta speciale, e mi limito a sottoporre alla saggezza del Senato le precedenti riflessioni, con la speranza che esso saprà valutarle, e quando anche non sia per accoglierle, o le giudichi erronee, mi terrà conto della intenzione che mi mosse nel farle, la quale, son certo, io divido con tutti i miei onorevoli colleghi, quella cioè di tutelare il decoro del ministero ecclesiastico, di provvedere alla prosperità del nostro esercito, e di conservare in tutte le leggi il salutare e sacro principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini nell'esercizio d'ogni diritto e nell'adempimento di ogni dovere.

**COLLI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Pregherei il signor senatore di non voler seguire il precedente oratore nei particolari della discussione, perchè ha anticipato sopra un articolo dei più sostanziali della legge, la cui discussione cadrà più opportunamente quando si arriverà all'articolo che vi si riferisce.

Io non ho interrotto l'onorevole oratore in quanto che aveva un discorso scritto e di non molta estensione, ed ho perciò creduto bene di lasciarlo leggere.

Pregherei quindi gli altri di volersi attenere semplicemente allo spirito della discussione generale del progetto di legge: tale è sicuramente l'intendimento dell'onorevole senatore Colli.

**COLLI.** Non parlerò a nome della Commissione, ma mi lusingo che il Senato vorrà concedermi di sottomettergli alcune mie considerazioni generali sulla legge che si sta per discutere.

Da cinquant'anni il Piemonte è avvezzo alla legge della coscrizione, levata o reclutamento che chiamar si voglia. Dacchè non è più stato possibile riempire le file degli eserciti coll'arruolamento volontario, tutte le nazioni sono state costrette le une dopo le altre ad adottare questo mezzo; l'Inghilterra è la sola eccettuata, e quantunque quell'armata

sia molto bella e molto buona, coloro che hanno avuto l'occasione di osservarla da vicino non saranno per invidiarle il tristo vantaggio di scegliere i suoi soldati fra la parte certamente la meno eletta della nazione.

Questa legge durissima per se stessa vuol esser semplice, chiara, sommamente precisa; essa non deve lasciar nulla all'arbitrario. Quella che noi avevamo, senza esser perfetta, rinserta una gran parte di questi pregi, ed io temo pur troppo che i cambiamenti che noi siamo per introdurre non bastino a renderla intieramente scevra di difetti. Ho accennato all'epoca della prima discussione agli inconvenienti prodotti dalla divisione del contingente in 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria, dagli affidamenti o surrogazioni militari, dalla non separazione in corpi distinti dei militari in servizio permanente da quelli in congedo illimitato.

Dirò ora che se la ferma di quattordici mesi è troppo breve, quella di cinque anni è troppo lunga per la fanteria. Con un contingente di 9000 uomini noi avremmo in tempo di pace un'armata di 45,000 uomini, ciò che è superiore ai nostri bisogni ed ai mezzi finanziari; converrà adunque continuare nel sistema attuale dei congedi provvisorii che tanto assottiglia i nostri battaglioni, e mediante cui si spende in indennità di via una gran parte delle economie che si vorrebbero fare; oppure accrescere la seconda categoria con lasciare un maggior numero d'uomini alle case loro nell'incertezza della loro sorte per cinque anni interi, condannandoli al celibato, ciò che recherà certamente un immenso danno all'interesse particolare di questi individui, all'industria in generale ed all'accrescimento della popolazione, senza lasciarci altra prospettiva se non quella d'avere alla occorrenza di una guerra 15,000 coscritti almeno, non vestiti, non istruiti, e che non potrebbero per parecchi mesi esser di veruna utilità. Se invece si fosse destinato a riserva un intero contingente, cioè l'ultimo, lasciandolo un anno in congedo provvisorio, ciò non avrebbe recato disturbo a nessuno, e si avrebbe avuto quanto è necessario a riparare alle prime perdite della guerra, oltre i giovani chiamati a far parte delle due leve successive come osserva ottimamente il signor ministro nella sua relazione.

Un'armata di 9000 uomini è tutto ciò che si può chiedere al nostro paese; il di più converrebbe trovarlo all'uopo nella guardia nazionale mobilizzata come altre volte si trovò nelle milizie che pur dimostrarono molto zelo. Undici contingenti a 9000 uomini, più 15,000 uomini della seconda categoria, danno un effettivo di 114,000 uomini, ed io sono convinto che un simile sforzo lungi dal giovare sarebbe anzi nocivo. Undici contingenti a 9000 uomini, di cui uno in riserva, quattro in servizio permanente e sei in congedo illimitato, basterebbero ampiamente ai nostri bisogni senza esaurire ad un tratto e con nessun vantaggio tutti i nostri mezzi.

Si potrebbe forse, con immenso vantaggio per l'esercito e non grave disturbo per le popolazioni, prolungare il divieto di prender moglie ai due più giovani contingenti di congedo illimitato, trasformando questo congedo in congedo provvisorio. Si procurerebbe così all'armata invece dei 15,000 coscritti della seconda categoria circa 18,000 uomini istruiti, disciplinati, liberi da ogni impegno di famiglia, e che per aver lasciato di recente il servizio permanente, dovrebbero naturalmente aver conservato tutte le tradizioni utili al disimpegno dei doveri militari, conoscere ancora ed esser conosciuti dai loro uffiziali, ed unirsi senza disparità ai contingenti di servizio permanente, lasciando gli altri ai battaglioni di riserva, dei quali non si potrebbe abbastanza

accelerare la formazione dei quadri onde evitare g'inconvenienti lamentati nel 1848.

Il fin qui detto non concerne che la fanteria, la quale però costituisce la parte più numerosa dell'esercito; quanto alla cavalleria cinque anni mi sembrano assolutamente insufficienti.

Se si vuol avere una cavalleria che serva con distinzione come ha servito la nostra nelle campagne del 1848 e 1849, conviene conservare la ferma di otto anni.

Il Senato rammenterà che questa questione fu discussa all'epoca della prima presentazione di questa legge, e se non fu decisa, furono almeno apprezzate le ragioni addotte in favore della ferma di anni otto per la cavalleria. Nessuno contesterà, credo, che l'istruzione della cavalleria richiede maggior tempo che non quella della fanteria.

Quanto a ciò che chiamar vuolsi educazione militare, io sono convinto che non si acquista nelle caserme, ma solo nei campi della guerra. Più di ogni altra cosa io apprezzo lo spirito militare nelle nazioni; della conservazione di questo spirito va debitore il Piemonte all'avvedutezza ed alla sapienza dei principi che lo hanno governato.

Io sono certamente ben lungi dal parteggiare per le ferme molteplici, ma conservando il principio stabilito dal Senato nella precedente discussione, e adottato nel progetto attuale e nella relazione del signor ministro, cioè: che il tempo scorso in congedo illimitato si valutasse per la metà solamente della sua durata, si potrebbe facilmente ammettere senza ledere la giustizia, che un certo numero d'uomini, tanto dell'arma della cavalleria che dell'artiglieria, scontasse la ferma ordinaria, cioè quella di anni otto. Questi uomini potrebbero trovarsi volontariamente in ogni reggimento, ed a difetto di questi si sceglierebbe i numeri meno elevati. Sei contingenti provinciali di cavalleria darebbero circa cinque mila uomini, e quantunque se ne potesse versare in caso di guerra una parte nei corpi dell'artiglieria e del treno, il numero sarebbe sempre eccedente, e meglio sarebbe applicarne una parte al servizio permanente.

Quanto alla dispensa di cui nell'articolo 97, io sono convinto che la Chiesa non abbisogna di concessioni, imperocchè la sua forza essa non la trae da mezzi umani; io anteporrei anzi vederla scegliere i suoi leviti in altre categorie che non in quelle in cui si può temere che la vocazione ecclesiastica altro non sia se non il risultato dell'antipatia per il servizio militare; tuttavia mi pare che assai meglio si addirebbe ad un paese, che fu sempre eminentemente cattolico, non disputare pochi chierici ai suoi vescovi. Napoleone, l'uomo ai vasti disegni del quale non bastavano le generazioni intiere di coscritti, fu primo a stabilire questa dispensa. Col lasciarla alla discrezione dei vescovi, come per l'addietro, non si farebbe al certo un gran vuoto nelle file dell'esercito.

Nè qui si tratta soltanto di provvedere in modo più o men largo al servizio del culto. Si tratta di un principio che altamente preoccupa tutte le menti, del principio religioso.

La storia non offre spettacolo più doloroso di quello d'un popolo che si affatica a rovesciare la religione dei padri suoi, una religione venerata da molti secoli; questo spettacolo guardiamoci di darlo al mondo; egli certamente non sarebbe gradito al magnanimo datore dello Statuto, a quel Re che seppe unire il valore e la pietà di Luigi IX; che come lui morì sulla terra straniera martire della causa che aveva propugnata, e qui applicando alle gravi circostanze in cui noi versiamo un detto celebre, io vi dirò, o signori: «Badate a voi; Carlo Alberto e diciotto secoli vi guardano dall'alto di Soperga.»

**COLLA, relatore.** Nei discorsi testè pronunziati dai due oratori, che presero parte alla discussione generale, io non trovai osservazioni che si possano veramente dire appartenenti alla discussione generale, e che perciò richiedano dal relatore della Commissione un'aggiunta a quelle considerazioni che al riguardo già ampiamente si trovano sviluppate nella sua relazione.

Il primo degli oratori che prese la parola si accinse a combattere in genere ogni dispensa a favore degli alunni ecclesiastici.

Egli fonda questa sua opposizione sulla sovrabbondanza dei preti, e sull'eguaglianza di tutti innanzi alla legge.

Questa questione riguarda un articolo, di cui si dovrà trattare più tardi; e perciò non è ora il caso di rispondere.

Io però posso dire intanto che la Commissione si è fatto carico di queste due obiezioni assai note; ed a queste ha risposto in modo molto diffuso e tale che sperava poter meritare la considerazione del Senato.

Mi rineresce che l'onorevole oratore non abbia trovato nelle ragioni addotte dalla Commissione neppure un impulso a tenerne conto nella ripetizione di quelle obiezioni.

Il secondo degli oratori prese invece a parlare della ferma, ed anche le osservazioni da lui fatte a me sembra che molto meglio siano per applicarsi alla discussione che sarà fatta sul titolo che della ferma si occupa.

Già la Commissione ha detto nella sua relazione, che aveva veduto con piacere come il Ministero si fosse attenuto in massima parte alle cose che si erano determinate in questo onorevole consesso, e che furono in altro recinto anche apprezzate.

Poche sono le disposizioni nuove, e queste sono anche in analogia ai desiderii che si erano allora manifestati.

La Commissione desiderava e desidera che si possa evitare una lunga discussione sopra cose che ne ebbero già una lunghissima; tuttavia, non potendo essa opporsi a che ognuno esponga come meglio stima la sua opinione anche sulle cose già altra volta discusse, essa si riserva di rispondere quando i due articoli verranno in discussione.

**PRESIDENTE.** Se non vi è altri che chiegga la parola, io debbo porre ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi intende chiudere la discussione generale, sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. L'esercito si recluta con uomini chiamati a far parte della leva militare o che si arruolano volontariamente.

« Alla leva ed agli arruolamenti volontari si procede secondo le disposizioni di questa legge.

« Un regolamento approvato con decreto reale stabilirà le norme da seguirsi nell'esecuzione.

« Qualunque legge o regolamento anteriore sul reclutamento dell'esercito è abrogato. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono esclusi dal servizio militare, e non possono per alcun titolo far parte dell'esercito:

• I condannati ai lavori forzati;

• I condannati alla pena della reclusione o della relegazione come colpevoli di reati definiti nel libro secondo del Codice penale: al titolo II; al titolo III, capo I, sezione 8<sup>a</sup>, e capo II, sezione 1<sup>a</sup>; al titolo IV; al titolo VII, articoli 435, 438 e 439; al titolo VIII, articoli 441, 442, 443 e 444; al titolo IX, articoli 530 e 531; al titolo X, capo II.

« Le condanne pronunziate dai tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati producono parimenti la esclusione, meno però per i reati definiti nel libro secondo, al titolo II dello stesso Codice.

« I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione. »

**COLLA, relatore.** La Commissione aveva proposto di sopprimere il penultimo alinea dell'articolo 2 per queste due ragioni: che non si avrebbero motivi sufficienti per dilungarsi dalla massima generale, secondo la quale le sentenze criminali pronunziate da tribunali stranieri non ponno avere efficacia nello Stato, e che volendogliela attribuire non sarebbe convenevole di fare nella legge, come si era proposto, un'eccezione a favore dei reati commessi da un cittadino dello Stato ospitato in paese straniero, contro la persona del capo dello Stato, contro le istituzioni dello Stato medesimo e contro la sicurezza pubblica interna od esterna del paese.

La Commissione considerava che i casi a cui si vuole provvedere sono rarissimi; imperocchè, o trattasi di arruolamento volontario, e questo dipende da precedente buona condotta, onde rimane naturalmente escluso dalla condanna patita anche in straniero paese; o parlasi degli uomini di leva, ed a questo riguardo si fa presente sembrare assai difficile che un uomo, il quale avesse già servito qualche tempo presso di noi, poscia abbia disertato e siasi portato all'estero ed ivi abbia subito la pena di alcuni anni di lavori forzati, o d'altra simile, possa ancora trovarsi nel caso di qui venire ed essere ammesso a prestar servizio. Pochissimi essendo dunque tali casi, la Commissione preferiva il silenzio dell'antica legge, e credeva che il ministro in casi fortuiti avrebbe potuto provvedere, ed allontanare queste persone perniciose per la disciplina dei reggimenti, mediante congedo assoluto dal servizio.

L'onorevole ministro della guerra fece gentilmente conoscere alla Commissione che egli apprezzava le osservazioni fatte dalla medesima, e conveniva che la distinzione tra reati e reati avrebbe potuto produrre gravi inconvenienti; che interessava troppo al servizio della disciplina militare di tenere lontani dal reggimento coloro i quali erano stati condannati in estero paese a pene ignominiose per colpe, per reati infamanti, persone certamente che sarebbero di sinistro esempio e potrebbero ingenerare nei reggimenti un cattivo spirito che con tutta cura deve evitarsi.

Ma però il signor ministro temeva che facendo egli stesso spedire congedi assoluti a questa gente contro l'obbligo di servire che loro corre in forza della legge sulla leva, si potrebbe in qualche modo dubitare che eccedesse la sua autorità.

Noi crediamo che, appunto perchè questi casi sono rari, il ministro della guerra non incorrerebbe mai in una grave responsabilità, qualora in tali casi facesse allontanare codesti individui dal servizio mediante un congedo e prendendo sopra di sé tutta la responsabilità di questi atti.

Per altra parte la Commissione trovò assai giusto il desiderio ch'egli manifestò di porre, di conservare, dirò meglio, nella legge una qualche disposizione che faccia vedere come sia intenzione del legislatore di dargli questa facoltà.

La Commissione adunque aderì di buon grado a questo giusto desiderio del ministro, e mi autorizzò a sostituire all'alinea che si era proposto di sopprimere un altro alinea così concepito:

« I condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti, e per gli stessi reati, puonno egualmente essere esclusi dal far parte dell'esercito per decisione del ministro della guerra. »

In questo modo resta salvo il principio che le sentenze pronunziate da' tribunali stranieri non hanno per sé stesse influenza alcuna nel paese nostro; rimane al Ministero l'autorità di allontanare quelli che sono veramente indegni, e si

evita quell'eccezione che alla Commissione ripugnava. Io credo che il signor ministro della guerra non avrà difficoltà di accettare quest'emendamento, e spero che il Senato lo vorrà accogliere con equal favore.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io accetto tanto più volentieri la proposta dell'onorevole relatore della Commissione in quanto che io credo veramente che senza di questa il ministro sarebbe stato assai imbarazzato a pronunziare l'esclusione dall'armata di un individuo.

Gli esempi non sono tanto rari: dacchè reggo il Ministero della guerra furon visti parecchi emigrare appunto nell'età dai 18 ai 20 anni, e tra questi, come è ben naturale, ve ne sono dei buoni e dei cattivi, come non ne mancarono di quelli che incorsero in pene criminali. Per la qual cosa potrebbe con ragione nascere il dubbio se il Ministero, senza ottenere, come si propone adesso, l'autorizzazione della legge stessa, si credesse autorizzato da lui stesso di escludere dall'armata un individuo, tanto più che c'è l'articolo 180, il quale per tale effetto così si esprime:

« Ogni ufficiale pubblico ed ogni agente od impiegato del Governo che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato od ammesso dispense, esenzioni, riforme, esclusioni, scambi di numero e surrogazioni, assoldamenti di anziani o di volontari, oppostamente al disposto della legge, ovvero abbia data arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, è punito come reo d'abuso d'autorità, colle pene portate dal Codice penale. »

Io non avrei certamente voluto trovarmi in questo caso, dimodochè accetto, come dissi, molto volentieri la proposta della Commissione.

**PRESIDENTE.** Per procedere regolarmente io metterò in primo luogo ai voti i tre primi paragrafi dell'articolo 2, sui quali non è caduta contestazione; quindi metterò ai voti l'emendamento della Commissione, che consiste nel sostituire all'alinea che in prima voleva sopprimere, l'aggiunta ora letta.

Chi approva i tre primi paragrafi dell'articolo 2, sorga.  
(Sono approvati.)

La Commissione propone ora di sostituire all'alinea che voleva sopprimere la seguente redazione. (*Vedi sopra*)

Chi l'approva, sorga.  
(È approvata.)

Viene l'ultimo paragrafo che riguarda i condannati in contumacia.

Chi lo approva, sorga.  
(È approvato.)

Metto ora ai voti l'articolo intiero.

Chi lo approva. . .

**ALFIERI (Interrompendo).** Io desidererei una spiegazione dall'onorevole signor ministro, la quale riguarda appunto gli iscritti che si trovano all'estero e che possono essere condannati non a quella pena che verrebbe ad applicarsi colla aggiunta fatta testè, ma ad altre pene minori.

Questi essendo in arresto non possono presentarsi, e presentandosi in seguito sono essi considerati come renitenti? È loro applicabile la pena di un anno di carcere portata dall'articolo 175 del presente progetto di legge, od havvi qualche altra disposizione?

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io credo che la spiegazione di tutti questi casi trovisi nei regolamenti; per verità ora non saprei a memoria dire come ciò sia; posso però accertare l'onorevole preopinante che di ciò si terrà conto nel regolamento.

**ALFIERI.** Siccome si tratta di stabilire una pena, bisogna che la comminazione della medesima si trovi nella legge.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io credo che ogni qualvolta havvi colpa propria nel renitente, egli sia da condannarsi. Possono poi esservi delle circostanze più o meno aggravanti, il giudizio delle quali spetta al Consiglio di guerra. Ogni individuo che sia dichiarato renitente o mancante alla leva, è sottoposto ad un Consiglio di guerra; sta poi a questo di apprezzare i motivi che possono avere i renitenti od i mancanti, e di conoscere se sono renitenti per causa propria o no.

Questa non è una decisione che possa prendersi dal ministro della guerra; essa è sottoposta, ripeto, al Consiglio di guerra.

**PRESIDENTE.** Ripropongo la votazione complessiva dell'articolo 2.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

Per l'articolo 3 la Commissione ha proposto la trasposizione dell'articolo 186 a questo luogo, il quale riguarda gli esecutori di giustizia, i loro aiutanti e le loro famiglie.

L'articolo 186 del progetto ministeriale, che diventerà articolo 3, era così concepito:

« Art. 186. L'esclusione di cui all'articolo 2 è applicabile: 1° Agli esecutori di giustizia ed ai loro aiutanti; 2° Ai figli degli esecutori di giustizia ed ai loro aiutanti. »

La Commissione propone una redazione diversa, che è la seguente:

« Non sono ammessi a far parte dell'esercito gli esecutori di giustizia, nè i loro aiutanti, nè i figli di alcun esecutore di giustizia o di lui aiutante. »

**MATAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Il Ministero aderisce a questo trasporto d'articolo, ed accetta quindi la proposta della Commissione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 3 della legge concepito nella forma che ho avuto l'onore di leggere.

(È approvato.)

Seguirò a leggere la serie numerica sì e come è concepita; ben inteso che s'intende che i numeri debbono essere tutti trasportati.

« Art. 3. Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva.

« Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque, epperò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

« Nei tempi normali concorrono alla leva nell'anno in cui compiono il vigesimoprimo dell'età loro. Possono esservi chiamati anche prima quando ne lo esigano contingenze straordinarie. »

(È approvato.)

« Art. 4. I cittadini dell'isola di Capraia sono soggetti soltanto alla leva di mare. »

(È approvato.)

« Art. 5. Nessuno degli individui contemplati nel precedente articolo 3 può essere ammesso a pubblico ufficio se non prova di aver soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero non fa risultare di aver chiesta l'iscrizione sulla lista di leva qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata. »

(È approvato.)

« Art. 6. Il cittadino soggetto alla leva non può conseguire passaporto per l'estero se non ne ottiene l'autorizzazione sotto le cautele determinate dal regolamento mentovato nell'articolo 1. »

(È approvato.)

« Art. 7. Il contingente d'uomini che ciascuna leva debbe

somministrare per mantenere a numero l'esercito ed il corpo real navi è per ciascun anno determinato con legge. »

(È approvato.)

« Art. 8. Il ripartimento fra le provincie del contingente determinato dalla legge è fatto per decreto reale in proporzione del numero degli inscritti sulle liste di estrazione della classe chiamata. »

(È approvato.)

« Art. 9. Il contingente assegnato a ciascuna provincia è dall'intendente ripartito fra i mandamenti di cui essa si compone, in proporzione del numero degli inscritti sulle liste di estrazione d'ogni mandamento.

« Le città che comprendono più mandamenti nel loro territorio sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento. »

(È approvato.)

« Art. 10. L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi nella destinazione degli individui al servizio militare. »

(È approvato.)

« Art. 11. Il ministro della guerra provvede e soprintende a tutte le operazioni della leva militare.

« La direzione di queste operazioni è, nelle provincie, affidata agli intendenti. »

(È approvato.)

« Art. 12. Le operazioni di leva e le decisioni che non siano di competenza dei tribunali civili, in conformità del seguente articolo 13, sono attribuite in ciascuna provincia ad un Consiglio di leva. »

(È approvato.)

« Art. 13. Spetta ai tribunali civili:

« 1° Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per cui si possa far luogo ad applicazione di pena;

« 2° Definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od età;

« 3° Pronunziare su contesi diritti civili o di filiazione. »

(È approvato.)

« Art. 14. In ogni provincia un commissario di leva sarà incaricato di eseguire sotto la direzione dell'intendente le varie incumbenze relative alla leva.

« Il commissario di leva è nominato dal Re sulla proposta del ministro dell'interno, previo concerto col ministro della guerra. »

Qui ha luogo una leggerissima modificazione della Commissione, quella, cioè, di sostituire alle parole: *vi sarà un commissario di leva incaricato*, le seguenti: *un commissario di leva sarà incaricato*.

Chi intende approvare quest'articolo così modificato, si alzi.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 15:

« Art. 15. Il Consiglio di leva è presieduto dall'intendente della provincia o dal funzionario a cui spetta di farne le veci in caso d'impedimento, ed è composto di due consiglieri provinciali designati preventivamente dallo stesso Consiglio provinciale e di due ufficiali dell'esercito, superiori o capitani, delegati dal ministro della guerra.

« Il Consiglio provinciale dovrà nell'atto di nomina dei detti due consiglieri designare due supplenti.

« Assistono alle sedute del Consiglio con voce consultiva il commissario di leva ed un ufficiale dei carabinieri reali.

« Il Consiglio di leva è inoltre assistito da un chirurgo, e, se occorre, anche da un medico. »

Quest'articolo ha dato luogo a qualche osservazione della

Commissione, la quale però finisce per acconsentire all'articolo ministeriale.

**RIBERI.** Nell'ultimo alinea di quest'articolo è detto: *il Consiglio di leva è inoltre assistito da un chirurgo, e, se occorre anche da un medico*; pensando che è bene che sia assistito da un chirurgo e sempre da un medico, pensando pure che è cosa indispensabile e d'un interesse, come suol dirsi, vitale che sia assistito da un medico militare, io propongo il seguente emendamento:

« Il Consiglio di leva è assistito da un medico militare solo od insieme con un chirurgo e medico o medico-chirurgo borghesi. »

Come vede il Senato qui vi è un emendamento ed una giunta; se è passata la prima parte della mia proposta non avrò più nulla da aggiungere, e se si passano tutte e due le parti io avrò da fare quest'aggiunta:

« Il possibile disaccordo fra i medici militari e borghesi sarà definitivamente giudicato da un Consiglio o da una Commissione composta d'uomini competenti. »

Se il Senato appoggia questo mio emendamento, lo svolgerò maggiormente.

**COLLA, relatore.** Il ministro della guerra potrà forse meglio di me rispondere a questa proposta; ma a me si affaccia naturale la difficoltà che si possa sempre avere un medico militare a disposizione del Consiglio di leva; difficoltà, credo, assai grave, nei casi ordinari, ma gravissima quando si trattasse di tempi di guerra in cui i medici militari avranno altre occupazioni che assistere ai Consigli di leva.

Io credo perciò che imporre quest'obbligo assoluto sia cosa piuttosto pericolosa che utile.

Penso piuttosto che il Ministero potrà suggerire ai Consigli, agl'intendenti di chiamare medici militari a preferenza degli altri, ma stabilir ciò per regola nella legge, parmi non sia cosa molto conveniente.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Pregherei il ministro della guerra di voler sospendere la sua risposta sin che domandi al Senato se appoggia l'emendamento del senatore Riberi.

Chi lo appoggia, si alzi.

(È appoggiato.)

La parola è al ministro della guerra.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Mi pare che il signor senatore Riberi volesse ritirare il suo emendamento.

**RIBERI.** No! no!

**LA MARMORA, ministro della guerra.** In tal caso mi permetto di dichiarare al Senato prima d'ogni cosa che io non posso a meno che appoggiare le ragioni addotte dal senatore Colla, essendo vero pur troppo che in varie provincie, e particolarmente in quelle della Sardegna, sarebbe assolutamente impossibile lo spedire medici militari.

Ciò inoltre importerebbe una gravissima spesa e comprometterebbe grandemente sia il servizio dei reggimenti, che quello degli ospedali.

Abbiamo già molte volte difficoltà non poche a mandarvi degli ufficiali, come avviene ordinariamente nell'epoca della mal'aria; che si dirà quando si dovessero mandarvi medici militari che sono necessarissimi negli ospedali, e non possono lasciarli? L'idea è buona, ed io ammetto col senatore Colla che nei centri di popolazione, dove sono precisamente le leve più numerose, si possa di preferenza destinare medici-chirurghi militari, tanto più che ora i medici-chirurghi sono una cosa sola (poiché egli è noto che dopo quanto venne stabilito molto saviamente dal dottore Riberi, nell'armata

non vi sono più che dottori che hanno la doppia laurea), ma ripeto che non sarebbe la cosa eseguibile, e in conseguenza invito il senatore Riberi a ritirare la sua proposta nel senso di migliorare sempre le condizioni della leva.

**RIBERI.** Mi rincresce che il signor relatore della Commissione ed il signor ministro abbiano risposto prima che lo abbia svolto il mio emendamento, perchè credo che nello svolgerlo potrò dimostrarne l'utilità.

Fra le malattie che si mettono innanzi dal Consiglio di leva per esimersi dal servizio militare, ve ne ha sempre delle mediche e sempre delle chirurgiche, e non ora delle une, ora delle altre. Ora, se un chirurgo può dare un giudizio fedele, esatto, scientifico sulle malattie chirurgiche, non può altrimenti darlo delle malattie mediche; e si dica l'opposto del medico in ordine alle malattie chirurgiche. So che alcuni non sono in ciò troppo scrupolosi, e che, in onta alle leggi universitarie ed allo Statuto che ci regge, prendono indifferentemente un medico od un chirurgo per giudicare malattie mediche e chirurgiche; ma so pure che questi giudizi sono incompetenti, so che sono dannosi, e so che alle volte sono qualche cosa più che dannosi.

Potrei di ciò addurre prove se fosse questo il luogo di parlare il linguaggio dei fatti, e se la mia proposta non fosse di per sé così evidente da non aver bisogno di prove. Dico dunque che è bene, anzi indispensabile che in ogni Consiglio di leva vi sia un chirurgo ed un medico od un medico-chirurgo.

Ma questo emendamento, che mi sarà facilmente consentito, non è a' miei occhi la cosa più importante; io ne parlo anzi solamente acciocchè mi faccia strada all'aggiunta che io volevo fare, cioè che in ogni Consiglio di leva vi sia un medico militare, e quest'aggiunta credo sia della più alta importanza e del più alto interesse. Per chiarire quest'argomento, io domando al Senato che mi permetta di prendere la cosa da più alti principii, ed io gli prometto che sarò breve.

Nella legge della leva noi vogliamo imitare la Francia in ciò in cui forse non dobbiamo, e non imitarla in ciò in cui dobbiamo. La coscrizione in Francia nel 1817, per la solidarietà che stabiliva fra gl'iscritti ed i loro parenti, per le multe onerose e per le persecuzioni ancora che s'infliggevano ai parenti dei refrattari, era diventata cosa esosa, incomportabile, avversata dall'opinione pubblica. Si voleva modificata; ciò voleva il capo della nazione e ciò voleva il Parlamento.

Fu infatti modificata, ma in qual modo? Invece dell'elemento militare predominante nei Consigli di leva al tempo dell'impero, venne a predominare l'elemento civile. Quali ne furono le conseguenze? Dimostrò la speriienza poco stante che la buona costituzione dell'esercito deteriorava, dimostrò che il numero dei soldati inetti rimandati dai reggimenti cresceva talmente che rappresentava insin il quinto del contingente; insomma l'esperienza addimostrò che mal si può con un colpo di penna cancellare un'istituzione secondo il variare delle condizioni politiche. Si ha di tutto ciò una conferma nelle tante lettere circolari dei ministri che si sono succeduti in vari tempi, dirette ai Consigli di revisione, nelle quali inculcavano: badassero che il buon organamento dell'armata si allentava; badassero che il numero dei soldati riformati cresceva in una proporzione enorme con danno dell'erario, con disagio dei soldati, con patimento delle famiglie private per un tempo più o meno protratto, delle quali era il loro unico o principal sostegno, comechè inutile alla milizia, con allentamento della disciplina; badassero che quelle frequenti riforme avevano luogo con danno della disciplina e dell'educazione del soldato, la quale era sprecaata ai riformati ed indu-

giata a coloro che dovevano supplirli, la qual cosa era di gran momento in tempo di guerra; badassero che era meglio a desiderarsi l'assenza che non la presenza di un esercito mal organato; badassero che vi vuole molta robustezza nell'uomo che ha da sostenere i gravi pesi della milizia; guardie di notte e di giorno, guardie di quartieri, marcie, ginnastica, esercitazioni militari, peggio poi in tempo di guerra; badassero insino che alcuni comuni ritenevano la gioventù robusta, incorporando nel contingente la gioventù di debole costituzione con la speranza che sarebbe stata riformata e che così avrebbe avuto poca o nessuna parte alla formazione del medesimo contingente, il quale avrebbe d'altrettanto gravato gli altri comuni; e le lagnanze dei ministri erano ripetute da varie Commissioni parlamentari.

Noi vogliamo con questa legge imitare la Francia; avvengachè non siamo stati, nè siamo nelle stesse condizioni politiche.

Effettivamente la leva militare non è presso di noi cotanto avversata dall'opinione pubblica, ed è già radicata nelle abitudini della nazione, che la riguarda quasi come un'equa ripartizione di un tributo che debbe pagarsi per il bene di tutti.

Imitando la Francia, noi incontreremo i medesimi inconvenienti stati per essa lamentati. Costo vaticinio si è già in parte avverato in questi ultimi anni, per ciò solo che si cessò dall'impiegar ai Consigli di leva i così detti commissari di leva fissi, uomini molto esperti.

E di vero, in prima che il reclutamento aveva luogo sotto gli auspicj del predominio dell'elemento militare, sopra un contingente di 10,500 soldati, 220 o 230 erano appena i soldati inetti rimandati dai reggimenti, mentrèchè nelle due penultime leve salì il numero di questi alla cifra di 640 ed 840, ancora con il fondato timore che sia per crescere con il volgere del tempo.

Tuttavia io non contrasto quella disposizione di legge, perchè essa è stata accettata dalla maggioranza, perchè si pretende che sia più consentanea all'opinione pubblica, e perchè si dice che meglio tuteli gl'interessi degl'inscritti e delle famiglie.

Ma non posso rimanermi dal dire che la Francia, pure conoscendo cotesti inconvenienti della legge sulla coscrizione militare, non osò finqui toccarvi su ciò non solamente per il rispetto che ha alla consuetudine invalsa, ma si ancora perchè dai casi della Vandea ha essa imparato quanto delicata fosse, quanto gelosa ed accendibile cosa sia la legge sul reclutamento. Però all'oggetto di scemare gl'inconvenienti, vi ha essa aggiunte molte cautele, principalissima delle quali io credo essere quella d'aver prescritto che medici militari assistano alla formazione del contingente.

Noi poi che vogliamo imitare la Francia in ciò in cui forse non dobbiamo, e l'ho dimostrato, qui poi non la imitiamo come dovremmo.

Se eccettuiamo diffatti alcuni centri di popolazione in cui anche presso di noi, si chiamano alla mescolata per assistere ai Consigli di leva medici militari e medici borghesi, dovunque altrove si chiamano medici e chirurghi, o medici chirurghi borghesi, cioè persone che non offrono alcuna malleveria, non hanno spirito di corpo, non debbono essere troppo infervorati alla buona costituzione dell'esercito, e le quali, tuttochè dotte e capaci, non sono competenti a giudicare dell'attitudine dei soldati alla milizia, ed ignorano affatto lo speciale servizio sanitario-militare, il quale non s'impara sui libri, e non può altrimenti impararsi fuorchè *usu, tacto et opera*, e convivendo con i soldati medesimi.

I medici militari conoscono tutte le leggi sulla leva militare e le istruzioni e circolari ministeriali alla medesima relative. Le conoscono essi egualmente i medici e chirurghi borghesi?

I medici militari sono incentrati nell'esercito, convivon eglino, stava per dire, con il soldato: sano lo visitano periodicamente, lo assistono nelle esercitazioni militari, nelle marcie, nella ginnastica ed insino nel carcere di punizione: ammalato, sono, quasi a dire, la sua provvidenza, il suo sostegno, e fanno presso di lui le veci dei parenti che non ha egli al suo fianco; ospitanti negli ospedali militari, i medici militari hanno continua occasione di vedere quali sono le costituzioni, gli abiti, i temperamenti, le disposizioni morbose che possono acconciarsi alle fatiche della milizia o che le respingono assolutamente; e ciò conoscono perchè vedono entrare tre, quattro, sei volte in poco tempo nello stesso spedale gli stessi soldati, colpiti dalle stesse malattie, derivanti sempre dalle stesse cause, cioè dalle fatiche della milizia. Non son esse queste cognizioni molto utili nella formazione del contingente? Ed i medici e chirurghi borghesi le han eglino sì fatte cognizioni? E se io debbo dar una prova della differenza che risulta nei contingenti secondo che son essi formati sotto gli auspicj di medici militari o di medici civili, non ho altro a fare fuorchè riferire quanto accadde nelle due leve fin qui fatte nella Sardegna. Nella prima assistettero ai Consigli di leva medici civili, ed il contingente fu, Dio sa quale! Fu una miseria, cioè una parte fu rimandata a casa, una parte languì e langue tuttora negli ospedali militari, una parte è nel numero dei più, ed il numero degli eletti non è certamente grande: *facta loquor*. In quest'anno la leva militare fu fatta sotto gli auspicj di medici militari ed il contingente riescì incomparabilmente più soddisfacente, e ciò in tutta la Sardegna, ad eccezione dei distretti d'Oristano e di Tempio, in cui per difetto di quelli assistono ai Consigli di leva medici borghesi.

Nè mi si dica che con un buon regolamento sulla leva militare, anche i medici e chirurghi civili possono essere in grado di emettere giudizi competenti; giacchè qual è il regolamento di leva il quale, tuttochè bene circostanziato, possa indicare tutte le infermità dell'umana famiglia? Qual è il regolamento di leva che possa indicarne tutti i gradi? Ed anche indicandoli, son esse cose queste che s'imparino con la lettura? Chi direbbe che non sia per ciò indispensabile l'atto pratico?

Non di ciò cotanto convinte molte nazioni, viventi sotto il medesimo reggimento politico in cui noi viviamo, che sebbene dotate d'un buon regolamento di leva, fanno però assistere i Consigli di leva da medici militari.

Già ho detto come adopera la Francia: non diversamente adoperano il Belgio e l'Olanda: ed in Prussia, quel paese eminentemente militare, vi son due Commissioni, una di distretto e l'altra di provincia; nella prima il Consiglio di leva è assistito da un medico militare e da un borghese, e nella seconda da un solo medico militare d'alto grado. Nell'Inghilterra, in quell'Inghilterra che non vuole fuorchè quello che è attuabile, e che non attua fuorchè ciò che è utile, come si procede? Una Commissione militare passa per tutti i suoi dieci distretti militari, accompagnata sempre da uno o da due medici militari d'alto grado per esserne illuminata; giacchè si ha un bel dire ed un bel fare, ma, trattandosi nei Consigli di leva di dichiarare l'attitudine al servizio militare, l'elemento scientifico competente è quello che vi comparisce sempre il più importante, o che per lo meno dovrebbe comparirvi il più importante.

Questo consenso di tante nazioni è, secondo me, l'espressione di un'utile verità, è una confessione implicita che real-

mente la competenza è nei soli medici militari, ed è nel tempo stesso una prova del rispetto che han a questa competenza; perocchè, e voi signori lo sapete meglio di me, dove c'è la competenza, colà incontrasi, possibilmente con l'imperfezione dell'umana natura, la giustizia, e dove vi è la incompetenza, colà regna l'arbitrio, l'abuso, il sopruso; una autorità che vuol abusare fa appello alla incompetenza, e quella che vuol camminare per le vie della giustizia, alla competenza. E se qualcheduno mi negasse l'importanza e la utilità di questa competenza per me aggiudicata ai medici militari nella formazione di un esercito, io chiederei a costui se crede cosa indifferente che, quando nell'ordine civile un magistrato ha bisogno della perizia di un chimico, egli faccia capitale d'un idraulico, e quando ha bisogno della perizia di un idraulico, egli ricorra ad un poeta. Nè mi si dica ancora essere lo stesso che un contingente riesca buono o cattivo, giacchè in questo ultimo caso sarà esso depurato nei reggimenti.

Lo so anch'io che un Governo che abbia a cuore il bene del suo paese e che desideri un buon organamento dell'esercito, avrà modo di ciò ottenere aumentando il contingente, domandando un supplemento al contingente o depurando due, tre, dieci, venti volte i soldati inetti. Ma io risponderò a chi ciò mi dicesse, che non tutti i soldati inetti saranno depurati, risponderò che molti saranno depurati dopo una iliade di doglie patite per l'inesperienza di chi gl'incorporò nel contingente: risponderò che molti saranno depurati, ma dopo che le loro famiglie, le loro per lo più povere famiglie avranno durati molti patimenti per la mancanza più o meno protratta di quella persona che se è inutile alla milizia è però il loro sostegno: risponderò che molti saranno depurati, ma dopo uno spreco di tempo, di denari, dopo molti dannosi indugi, dopo lunghe e fastidiose pratiche, ecc.: risponderò infine che, pur dovendosi fare una depurazione per mezzo dei medici militari nei reggimenti, è cento volte meglio che sia questa fatta prima, cioè nella formazione del contingente, che poi, cioè quand'è questo incorporato nei reggimenti, evitando così tutti i fin qui cennati disaccorsi.

Non si dica infine che troppo grande sarebbe l'importanza dei medici militari nei Consigli di leva, e che potrebbero nascerne abusi, giacchè il medico militare ha una malleveria da sostenere in faccia al Governo ed alla nazione, ed i suoi oracoli non sono inappellabili: e poi se non han a ciò badato le nazioni che ho citate, vorremo badarvi noi a cui tanto deve importare un buon organamento dell'esercito per essere posti fra due potenti vicini, per la politica sempre seguita con successo dall'augusta Casa di Savoia, e dirò ancora per il genio stesso del nostro popolo.

Ma no, il Governo e la nazione hanno fiducia nei medici militari, e ne riconoscon la competenza: si è prova quell'esser egli chiamato alla mescolata con i medici borghesi ad assistere ai Consigli di leva nei principali centri di popolazione; si è un'altra prova quell'essere stati di quest'anno chiamati ad assister quasi esclusivamente i Consigli di leva della Sardegna; si è infine ultima prova quel vedere la confidenza piena ed intera che è in essi loro riposta quando si tratta di depurar i contingenti prima che sian incorporati nei reggimenti.

Se dunque il Governo e la nazione hanno confidenza nei medici militari, se ne riconoscono la competenza in alcuni casi, io non altro chiedo che si sancisca per legge in principio, ciò che è ora un'eccezzuazione.

**COLLA, relatore.** L'onorevole preopinante ha dimostrato con quella facondia e forza di ragionamento che noi troviamo

sempre nei suoi discorsi e nei suoi scritti, che molto convenga di chiamare i medici e chirurghi militari, preferibilmente a qualunque altro, a giudicare dell'attitudine degli iscritti al servizio militare.

Questo assunto fu da lui provato nel miglior modo, e non era contestato nè dal relatore, nè dal ministro della guerra. La difficoltà solamente stava in ciò che non sia sempre possibile di poter destinare chirurghi e medici militari ai cinquanta Consigli di leva che abbiamo, e che questo non sia possibile principalmente nei tempi in cui maggiore è il bisogno di assistenza agli ospedali militari.

Oltre di ciò osservava, e mi pare opportuno di ripetere, che la cosa può benissimo esser utile, ma essa può trovar luogo nel regolamento che si deve fare per la esecuzione di questa legge, non mai nella legge medesima in forza della quale non si potrebbe più dai Consigli di leva giudicare se veramente un motivo qualunque impedisca di avere un medico militare.

La legge francese del 1832, che è la legge fondamentale della leva in Francia anche oggidì, si è contentata di dire all'articolo 16: *dans le cas d'exemption pour infirmités les gens de l'art seront consultés.*

Basta che nella legge sia scritto il principio che si debba consultare un uomo dell'arte, perchè l'intervento di uno di questi sia necessario. Il dire poi che sia piuttosto un medico militare, un chirurgo militare, e solamente quando ciò si possa, quando ciò sia conciliabile, io sono d'avviso che spetti al regolamento piuttosto che alla legge.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Aggiungerò poche cose a quelle dette dal senatore Colla, in risposta alle osservazioni del senatore Riberi.

Egli, come è noto, consacra una parte del suo tempo preziosissimo nel dirigere il servizio sanitario dell'armata, e come presidente del Consiglio militare, egli si occupa indefessamente di questa bisogna.

Egli ha osservato, fra le altre cose, che il numero dei riformati è attualmente assai maggiore di quello che era per lo passato, volle trovarne la cagione in ciò che i commissari di leva non sono più, com'erano per lo passato, destinati esclusivamente a questo impiego, nel quale erano da lunghi anni impraticabili.

Io mi credo in debito di osservare, che se il numero delle riforme è assai accresciuto, ciò si deve attribuire al molto rigore col quale si procede attualmente nel riformare.

Io raccomando, e raccomando assai caldamente non solo agli ispettori, ma persino ai generali di divisione, che ogni qual volta vedono nei reggimenti individui, i quali non sono più atti al servizio, vengano riformati.

Raccomando poi di più che al loro arrivo siano immediatamente rimandati coloro, i quali si riconoscano affetti da qualche malattia.

Una volta, io debbo confessare, non vi era tanto rigore, e si ammettevano nell'armata degli individui incapaci di sopportare le fatiche militari.

Abbiamo veduto nell'ultima campagna quantità di gente, che non faceva che riempire gli ospedali; rimaneva indietro nelle marcie; dimodochè si dovè aumentare di rigore nelle riforme, ed è a questa causa, ripeto, che si debbe ascrivere l'accresciuto numero delle medesime, e non alla poca pratica degli uomini dell'arte, perchè egli è chiaro che i medici che prendono parte a' Consigli di leva sono precisamente quali lo erano pel passato.

Ed in quanto ai commissari è vero che non sono più i medesimi, ma sono della stessa tempra. Cosa erano i commis-

sari di leva anticamente? Erano vecchi militari. E cosa sono attualmente? Sono ufficiali del servizio sedentario, più capaci forse di quelli che erano prima, perchè prima si ammettevano in età assai matura, laddove ora sono vecchi militari sì, ma assai più vegeti di quello che erano gli altri, ed in conseguenza più atti a riempire le loro funzioni.

Dunque concordo pienamente col relatore dell'ufficio centrale in questo, cioè, che per ovviare per quanto è possibile agl'inconvenienti gravissimi e giustamente segnalati dal senatore Riberi, inconvenienti che nascono dal mandare al reggimento individui per rimandarli poi immediatamente, ed anche dopo, il mezzo più sicuro e più efficace sia di stabilire un regolamento, e dare delle istruzioni chiare e precise il più che sia possibile; e per tale effetto io conto appunto sui lumi e sull'opera indefessa del senatore Riberi, il quale è già dal suo ufficio precisamente chiamato a far questa parte del regolamento.

In tal guisa si potrà supplire anche alla mancanza di medici militari di leva, perocchè sarebbe assolutamente impossibile di distribuirli in tempo di guerra, e come bene osservava il senatore Colli, massimo poi se si trattasse di qualche movimento, chè non se ne avrebbe in tal caso quasi più nessuno a disposizione.

In conseguenza io prego il Senato a voler lasciare l'articolo quale venne proposto, e quale fu già adottato dalla Commissione, assicurandolo che si farà di tutto per rimediare agli inconvenienti segnalati dal senatore Riberi mediante il regolamento.

**RIBERI.** Mi accorgo che tanto la Commissione quanto il signor ministro della guerra hanno ammesso il principio da me propugnato, che sarebbe utile che in questi Consigli di leva sedessero medici militari. L'obbiezione che si contrappone sta nella difficoltà che s'incontra a trovare un certo numero di medici militari da mandare in tutti i circondari in cui si fanno leve. Ma a questa difficoltà si potrebbe riparare con facilità nel modo seguente.

Tutti i medici militari hanno un congedo da 40 a 60 giorni. Ebbene, nel tempo del loro congedo tutti i medici militari siano mandati ad assistere a queste leve militari. Io penso che il corpo sanitario militare si sottoporrà col massimo buon volere a questo sacrificio.

In quanto poi all'altro punto di questione che tocca le disposizioni relative da porsi in un regolamento, io dirò che ho tutta la fiducia nell'attuale ministro della guerra: ho piena fede in quello che dice; ma, senza dubbio, viviamo in tempi in cui i ministri sono piuttosto passeggeri, e però potrebbe benissimo all'attuale ministro della guerra succederne un altro che non avesse le stesse sue vedute, e per conseguenza non volesse mantenere le promesse del medesimo che le disposizioni che io propugno faranno parte del regolamento; laonde ripeto che, quantunque abbia tutta la confidenza nell'attuale ministro della guerra, per le addotte ragioni amerei meglio vedere adottata la mia proposta per legge.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Prego il senatore Riberi d'osservare in qual grave inconveniente si cadrebbe se si adottasse la sua proposta. Egli vorrebbe che il Ministero si valesse di quel permesso che è annualmente accordato ai medici militari per i loro propri affari per incaricarli di fare la leva in quella data provincia in cui si recano. Ma gli ufficiali sanitari quando ottengono un permesso vanno, come tutti gli altri ufficiali, nella propria famiglia, nel proprio paese. Ed egli ben vede quale inconveniente recherebbe un medico che avesse relazioni col proprio paese, dove non potrebbe a meno di avere parenti ed amici. Io sono persuaso che non fallirebbe

al proprio dovere; ma sicuramente non sarebbero poi tranquilli tutti coloro che stanno per avere dei figli nell'armata. Ogni maniera di relazione col proprio paese fa credere a parzialità o ad altro; di modo che sarebbe anzi il caso assolutamente di escludere un tal medico: cosa che io faccio sempre in ordine ai militari, perchè stimo che si debba evitare sempre l'invio in una provincia di un ufficiale che abbia relazioni o parentele nella medesima.

**DI POLLONE.** Domando la parola per proporre un sotto-emendamento conciliatorio.

Prima però pregherei il signor presidente di voler leggere l'emendamento come è stato scritto; perocchè dall'esposizione orale a quella scritta potrebbe per avventura esservi qualche differenza.

**PRESIDENTE.** L'emendamento scritto dal senatore Riberi è così concepito:

« Il Consiglio di leva sarà assistito da un medico militare. »

Prevedendo poi egli il caso in cui quest'articolo non sia ammesso, e prevedendo pure che la ragione della non ammissione possa essere il dubbio di un qualche arbitrio troppo esteso concesso a questo medico militare, ma non tenendo conto però dell'altra difficoltà più essenziale, che è quella dell'insufficienza del personale, od almeno dell'incompatibilità di questo servizio col servizio degli ospedali, egli propone un emendamento così concepito:

« Il Consiglio di leva sarà assistito da un medico militare solo, od insieme con un chirurgo ed un medico, od un medico-chirurgo borghese. »

**DI POLLONE.** Pare che non sia stata contrapposta difficoltà di sorta alle ragioni addotte così luminosamente dall'illustre senatore Riberi, cioè sulla maggior utilità che i medici e chirurghi chiamati ad assistere i Consigli di leva siano preferibilmente militari; solo è stata opposta al senatore proponente la difficoltà di trovare questi chirurghi in certi dati casi. Sembra che con una sola parola si potrebbe ovviare la difficoltà dicendo: « il Consiglio di leva è inoltre assistito da un chirurgo militare, od in difetto da un medico-chirurgo borghese. »

Certamente, in mancanza di chirurghi militari, non può il Consiglio di leva sospendere le sue operazioni: se vi è il chirurgo militare, pare riconosciuto doverosi preferire; ma se non v'è, la legge autorizzi che si ricorra al medico od al chirurgo civile.

Mi pare che questa proposta concilii le due opinioni, ed è in vista di far avanzare la discussione che mi son fatto lecito di proporla al Senato.

**COLLI.** Io concorro perfettamente nelle ragioni addotte dal chiarissimo senatore Riberi. Egli apprezza molto bene tutte le condizioni che sono necessarie a compiere una buona armata; ma la legge ha un altro scopo, ed il ministro della guerra lo ha già toccato leggermente. Può succedere il caso che un chirurgo non ispiri una perfetta fiducia al Consiglio: ora, se il Consiglio è limitato ad un chirurgo militare, il quale è già difficilissimo ad aversi, e che certamente non è mai in numero plurale, allora come può fare il Consiglio?

Io credo dunque che bisogna assolutamente lasciare ampia facoltà al Consiglio di scegliere chi meglio crederà e chi gli ispiri maggior fiducia.

Se esiste un chirurgo militare il quale gli ispiri fiducia, lo scoglierà; ma se non esiste, ed anche esistendo non ispiri tale fiducia, deve il Consiglio poter scegliere quello che crede capace di disimpegnare le funzioni delicatissime che gli sono attribuite con maggior disinteresse e con maggior giustizia.

**RIBERI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Poiché ella ha già parlato due volte, interroberei il Senato se le concede per la terza volta la facoltà di parlare.

*Molte voci. Sì! sì!*

**PRESIDENTE.** Il senatore Riberi ha la parola.

**RIBERI.** Il signor relatore della Commissione ha detto che tutto consiste nel modo di poter avere un sufficiente numero di medici militari per assistere a questi Consigli di leva. Io mi sovvengo che in quest'anno si è fatta in Sardegna la leva militare con l'assistenza di medici militari e con il più scarso personale che si possa immaginare, essendo scarsissimo il personale militare della Sardegna; con miglior ragione poi si potrà fare quest'assistenza nei Consigli di leva dove il personale è molto numeroso.

In quanto a quello che diceva il signor ministro della guerra forse io non mi sarò ben spiegato, ma io non voleva intendere che si desse ai medici militari un congedo perchè andassero dove meglio piaceva a loro, ma voleva che fosse determinato il congedo all'assistenza della leva, che prendessero congedo determinato per questa o per quell'altra provincia, per questo o per quell'altro distretto; certamente non vorrei che fossero determinati i congedi militari a che andassero al loro paese nativo.

Per altra parte non si dovrebbe temere, come per alcuni si teme in questi casi, lo spirito di piacenteria, giacchè il suo effetto è in questo modo evitato, in quanto che in un modo obbligatorio mandiamo medici militari in provincie dove non sono conosciuti.

Perciò io mi acconco di buon grado al sotto-emendamento stato proposto dall'onorevole Di Pollone, e mi associo a quella modificazione, vale a dire che assista nel Consiglio di leva un medico militare, ed in difetto di questi un medico e chirurgo o medico-chirurgo borghesi.

**PRESIDENTE.** Il sotto-emendamento sarebbe: « medico-chirurgo militare, e in difetto di questi un medico-chirurgo borghese. »

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io prego il Senato di notare come nelle operazioni di leva succeda spesso (e non lo dico solo nell'interesse del ministro, ma bensì in quello della leva, perchè sicuramente come ministro devo credere che tutti i medici militari faranno il loro dovere, che opereranno nell'interesse dell'esercito), nel Consiglio di leva succede, lo ripeto, assai di spesso che si debbano surrogare, cambiare i medici-chirurghi; si comincia con uno ed accade certa volta di doverlo surrogare anche con tre o quattro, mentre per una malattia si richiede un medico e per un'altra ce ne vuole un altro. Ne addurrò un esempio. In Ivrea io ho trovato un abilissimo oculista, del quale io mi son servito per le malattie d'occhi. Adottando il sistema proposto dal Ministero si avrà questo vantaggio; altrimenti se si destina un medico militare, se assolutamente questo s'impone al Consiglio di leva, esso non lo potrà cambiare, non potrà consultarne un altro.

Egli è certo che in molte circostanze amerei di vedere assistito il Consiglio di leva da un medico militare, perchè sono sicuro che farebbe forse meglio l'interesse dell'esercito; ma a questo si potrà provvedere.

Intanto però si potrebbe, a mio senso, modificare il sotto-emendamento proposto dal senatore Di Pollone collo stabilire che i Consigli di leva possano, nei luoghi di guarnigione militare, essere di preferenza assistiti da medici militari, come, per esempio, a Torino, a Genova, in Alessandria, ove sonvi molti medici militari e si possono quindi cambiare; ma non in altri luoghi, giacchè nelle provincie dove non vi sono me-

dici militari imporneli al Consiglio di leva sarebbe cosa che produrrebbe al certo gravissimi inconvenienti.

**RIBERI.** Io colla mia proposta vorrei rendere questi medici militari mallevadori in faccia alla nazione, come, per esempio, lo sono in Francia ed in Inghilterra. Quando saranno mallevadori andranno ben cauti nel fare il loro dovere, forse più che non ora, che non vi è nessuno che lo sia del proprio operato.

Si facciano adunque, ripeto, mallevadori ed in faccia al Governo ed in faccia alla nazione, come lo sono altrove, e le cose procederanno regolarmente secondo i nostri desideri.

**PRESIDENTE.** Comincio a porre ai voti i tre primi paragrafi dell'articolo 15, sui quali non è caduta contestazione.

Chi li approva, si alzi.

(Sono approvati.)

Metto ora in primo luogo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Di Pollone, a cui acconsente il senatore Riberi, come quello che maggiormente si scosta dal testo della legge, e che è così concepito: « assistito da un medico-chirurgo militare, e in difetto da un medico-chirurgo civile. »

Chi lo approva, sorga.

(È rigettato.)

Qui ora sarebbe il luogo dell'articolo subordinato proposto dal senatore Riberi, ma siccome questo moveva specialmente dal sospetto che l'articolo di cui si tratta desse ai medici militari troppo esteso arbitrio, forse il rigetto del primo articolo condurrà il senatore proponente a rinunziarvi.

**RIBERI.** Lo ritiro.

**DI POLLONE.** Domando la parola per proporre un paragrafo addizionale.

**PRESIDENTE.** Lo ha già proposto il signor ministro della guerra,

ed io lo porrò ai voti, quantunque per altra parte io creda che esso non possa aver gran portata dopo il voto testè dato dal Senato.

Metto dunque ai voti l'emendamento del ministro della guerra così concepito:

« Nei luoghi di guarnigione militare potranno i Consigli di leva essere preferibilmente assistiti da un medico militare. »

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Mi pare che si potrebbe ridurre più semplicemente...

**DE SONNAZ.** Io credo che sia meglio lasciare intera libertà al Consiglio di leva.

**PRESIDENTE.** Domanderò al ministro della guerra se ha niente in contrario a che si metta ai voti l'articolo come è scritto.

(Il ministro della guerra fa un segno di adesione.)

Metto ai voti l'intero articolo 15 come è concepito nel progetto.

(È approvato.)

« Art. 16. Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

« L'intervento di tre votanti basta a rendere legali le decisioni.

« Qualora si trovino presenti quattro votanti compreso il presidente, si astiene dal votare ed ha soltanto voce consultiva il più giovane dei consiglieri od il meno anziano degli uffiziali presenti. »

(È approvato.)

« Art. 17. I ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva devono porgersi al ministro della guerra nei quindici giorni successivi alla decisione del Consiglio, servate le prescrizioni del regolamento di cui all'articolo 1.

« Il ministro, sentito il parere d'una Commissione com-

posta di un ufficiale generale e due ufficiali superiori e di due consiglieri di Stato, potrà annullare le dette decisioni.

« I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva. »

(È approvato.)

« Art. 18. Il primo di gennaio di ciascun anno i sindaci sono in obbligo di far conoscere con espressa notificazione ai giovani che nell'anno incominciante compiono il 19° della loro età il dovere di farsi iscrivere sulla lista di leva del comune in cui hanno legale domicilio, ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che loro è imposto di curarne l'iscrizione. »

(È approvato.)

« Art. 19. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

« 1° I giovani il cui padre o tutore abbia domicilio nel comune, nonostante ch'essi giovani dimorino altrove, siano assentati in un corpo di truppa; assenti, espatriati, emancipati, detenuti, o figli di un espatriato o di un militare in attività di servizio o prigioniero di guerra, il cui ultimo domicilio fosse nel comune;

« 2° I giovani ammogliati il cui padre, od in mancanza di questo la madre abbia domicilio nel comune, se da essi non si giustifichi di avere legale domicilio in altro comune;

« 3° I giovani ammogliati domiciliati nel comune, sebbene il loro padre o loro madre abbia altrove domicilio;

« 4° I giovani nati e domiciliati nel comune che siano privi di padre, madre e tutore;

« 5° I giovani residenti nel comune che, non risultando compresi in alcuno dei casi preavvertiti, non giustificano di loro iscrizione in altro comune;

« 6° I giovani nati in un comune dello Stato, i quali non provino di appartenere ad altro Stato;

« 7° I giovani esteri di origine naturalizzati e domiciliati nel comune;

« 8° Gli esposti dimoranti nel comune ed i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.

« Sarà considerato come domicilio legale dell'individuo nato e dimorante all'estero e cadente nella leva il comune ov'esso e la sua famiglia furono ultimamente domiciliati nello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 20. I giovani domiciliati nel comune, l'epoca della cui nascita non possa accertarsi con documenti autentici e sono riputati per opinione pubblica di età che li renda soggetti a far parte della leva, devono egualmente essere iscritti sulle liste. Così pure vi sono iscritti i giovani che per età presunta si presentano spontanei all'iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore. »

(È approvato.)

« Art. 21. La lista di leva è compilata per cura del sindaco entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui nell'articolo 18 e sulle indagini da farsi nei registri dello stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti od informazioni.

« Il primo del successivo mese di febbraio, e per quindici giorni consecutivi, è per cura del sindaco pubblicato l'elenco dei giovani iscritti su detta lista. »

(È approvato.)

« Art. 22. Nel corso dello stesso mese di febbraio il sindaco deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni od i richiami che gli vengano fatti per omissioni, per false indicazioni o per errori quali che siano. »

(È approvato.)

« Art. 23. Il Consiglio delegato esamina la lista di leva, ed

occorrendo la rettifica a riguardo dei giovani che in qualsiasi modo risultino ommessi o iscritti indebitamente; e tenendo conto delle osservazioni, dichiarazioni e richiami di cui nel precedente articolo 22, fa seguire le modificazioni, le aggiunte e le cancellazioni che siano necessarie. »

(È approvato.)

« Art. 24. Compiuta la verifica, la lista è firmata dal sindaco e dai consiglieri che ne fecero l'esame, e trasmessa per copia autentica all'intendente della provincia nei dieci giorni immediatamente successivi. »

(È approvato.)

« Art. 25. Gli iscritti menzionati nell'articolo 20 sono cancellati dalla lista di leva se prima della verifica definitiva facciano prova di età minore della presunta. »

(È approvato.)

« Art. 26. Il sindaco iscrive ulteriormente sulla lista di leva i giovani della classe chiamata che si presentino spontanei o vengano scoperti o denunciati ommessi; tiene conto delle mutazioni che succedono intorno alla situazione degli iscritti, e prende nota delle variazioni a cui possa andar soggetta la lista dal momento della sua trasmissione all'intendente sino a quello della verifica definitiva. »

(È approvato.)

« Art. 27. Sulla lista di leva della prima classe a chiamarsi sono da aggiungere:

« 1° Gli ommessi inquisiti d'essersi sottratti all'iscrizione ed assolti dai tribunali ordinari;

« 2° Gli ommessi in leve anteriori di cui all'articolo 34 e quegli altri che siasi presentati spontanei per essere iscritti prima o dopo che siasi scoperta la loro ommissione;

« 3° Gli iscritti della leva precedente di cui all'articolo 42. »

(È approvato.)

« Art. 28. Si debbono aggiungere ugualmente e porre in capo di lista gli iscritti di leve anteriori che a ragione di età o del loro numero d'estrazione avrebbero dovuto far parte del contingente e si trovano in una delle condizioni infra specificate:

« 1° Dichiarati temporariamente esenti nei casi espressi nell'articolo 93;

« 2° Cancellati, dispensati o riformati in leve anteriori e riconosciuti in seguito nel caso preveduto dall'articolo 61;

« 3° Sospesi alla partenza per infermità od altri motivi;

« 4° Dichiarati rivedibili dal Consiglio di leva od in visita all'estero;

« 5° Iscritti di leve anteriori che risultino in una delle condizioni previste dagli articoli 59, 62, 78, 99;

« 6° Ommessi di leve anteriori che a tenore dell'articolo 167 sono considerati rei d'essersi sottratti alla leva, non che gli ommessi colpevoli del reato definito all'articolo 168. »

(È approvato.)

« Art. 29. L'intendente provvede affinché il Consiglio di leva si riunisca in seduta preparatoria:

« Per determinare i giorni in cui debbano aver luogo sia le operazioni di estrazione, sia quelle di esame definitivo degli iscritti, e sia la riunione del contingente per l'assento;

« E per fare quelle altre disposizioni preparatorie che meglio possano accelerare il compimento di tutte le operazioni della leva. »

(È approvato.)

« Art. 30. Per cura del sindaco è nello stesso tempo pubblicato l'elenco nominativo degli iscritti chiamati alla leva. »

(È approvato.)

« Art. 31. L'intendente fa pubblicare in tutti i comuni della

provincia l'ordine della leva ed il manifesto col quale sono indicati il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno le singole operazioni di leva. »

(È approvato.)

« Art. 32. Il commissario di leva procede nel capoluogo del mandamento, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal manifesto di cui all'articolo 31, ed in pubblica adunanza, alla verificazione delle liste di leva ed all'estrazione.

« Un ufficiale, od in mancanza un maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali assiste il commissario di leva in queste operazioni, alle quali debbono pure convenire i sindaci del mandamento coi rispettivi segretari di comunità, gl'iscritti od i loro rappresentanti. »

(È approvato.)

« Art. 33. Il commissario di leva aggiunge sulle liste d'ogni comune le iscrizioni che i sindaci hanno ulteriormente effettuate e cancella quelle che si riconoscono insussistenti.

« Cancella inoltre gl'iscritti marittimi che all'epoca della chiamata della leva risultino :

« 1° Addetti alla navigazione, e dall'età di 16 anni contare diciotto mesi di navigazione effettiva sopra bastimenti di bandiera nazionale ;

« 2° Addetti alle arti di carpentiere e di calafatto, e dalla età pure di sedici anni aver lavorato per diciotto mesi negli arsenali, porti o cantieri dello Stato si militari che mercantili. »

(È approvato.)

« Art. 34. Fa quindi leggere ad alta voce le liste così rettifiche, ed invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se a loro avviso sia occorsa alcuna omissione, e sulle osservazioni dei sindaci e degl'iscritti od aventi causa statuisce a tenore della presente legge.

« Le liste così verificate sono tosto sottoscritte dal commissario di leva e dai sindaci, e per tal modo chiuse definitivamente, rimandando alla prima ventura leva coloro che posteriormente fossero riconosciuti ommessi. »

(È approvato.)

« Art. 35. Il commissario di leva compila quindi la lista di estrazione del mandamento, e vi appone una numerazione progressiva. »

(È approvato.)

« Art. 36. I primi numeri sono attribuiti di diritto ai capi di lista di cui all'articolo 28, nell'ordine stabilito dall'articolo 43, e sono perciò esclusi dall'estrazione. »

(È approvato.)

« Art. 37. Tutti gli altri numeri sono devoluti ai rimanenti iscritti sulle liste di leva, e sono espressi in cifra sopra schede uniformi, le quali sono riposte in un'urna dal commissario di leva in vista dell'adunanza, con dichiarazione ad alta voce del numero totale di esse. »

(È approvato.)

« Art. 38. Nei mandamenti composti di più comuni la sorte decide dell'ordine in cui sono chiamati all'estrazione.

« Gl'iscritti di ciascun comune estraggono personalmente il loro numero, ed in loro mancanza l'estrazione è fatta dal padre o dal sindaco. »

(È approvato.)

« Art. 39. Il numero estratto è pronunciato a chiara voce e scritto in tutte lettere sulla lista di leva a lato del nome dell'iscritto estraente.

« Il prenome ed il nome di lui è scritto sulla lista d'estrazione di contro al numero toccatogli in sorte. »

(È approvato.)

« Art. 40. Durante l'estrazione il commissario di leva si accerta dell'identità degli estraenti.

« Occorrendo equivoco nell'estrazione per identità di prenome e nome o per altro motivo, il numero estratto appartiene al giovane che fu chiamato, non a quello che lo estrasse. »

(È approvato.)

« Art. 41. L'operazione dell'estrazione deve compiersi in una sola seduta. Tuttavia nei mandamenti in cui per un considerevole numero d'iscritti si rendesse impossibile il compiere in una sola seduta l'operazione, se ne potranno impiegare altre consecutive, purchè al termine di ciascuna di esse l'urna sia chiusa e suggellata in presenza dell'adunanza, facendone risultare nel relativo atto verbale. »

(È approvato.)

« Art. 42. Nel caso che il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degl'iscritti, i giovani eccedenti sono rimandati alla prima ventura leva.

« E per contro se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle.

« Terminata l'estrazione, non può questa per qualunque motivo essere ripetuta, e ciascun iscritto riterrà il numero assegnatogli dalla sorté. »

(È approvato.)

« Art. 43. Coloro che si trovano in capo di lista come designati in leve anteriori, sono posti nell'ordine della loro classe. »

(È approvato.)

« Art. 44. Il commissario di leva legge per intiero a chiara voce la lista d'estrazione. »

(È approvato.)

« Art. 45. Terminata l'estrazione, il commissario di leva procede immediatamente ad un primo esame di tutti gli iscritti che vi presero parte, come pure di quelli che, sebbene non abbiano partecipato all'estrazione, perchè collocati in capo di lista, sono tuttavia presenti all'operazione.

« Gl'iscritti vengono chiamati ad esame secondo l'ordine numerico dell'estrazione, e sono invitati a dichiarare sia personalmente o sia per mezzo di chi fu ammesso a rappresentarli i diritti che credano di avere a riforma, esenzione o dispensa.

« Questi diritti e tutti i richiami ed eccezioni per parte dei sindaci, degl'iscritti e dei loro rappresentanti sono menzionati sulla lista d'estrazione. »

(È approvato.)

« Art. 46. Il commissario di leva dichiara inabili al servizio militare i giovani affetti da deformità che possano, senza che occorra il giudizio di persone dell'arte, dichiararsi evidentemente insanabili.

« Tali deformità saranno descritte nell'elenco delle infermità che esimono dal servizio militare da compilarci per la esecuzione della presente legge.

« Nei casi dubbi, e qualunque volta occorra sospetto di frode, gl'iscritti sono rimandati alla decisione del Consiglio. »

(È approvato.)

« Art. 47. I giovani chiedenti riforma per inabilità al servizio, ai quali non sia applicabile il disposto dal precedente articolo 46, sono rimandati all'esame del Consiglio, annotando sulla lista d'estrazione gli allegati motivi di riforma. »

(È approvato.)

« Art. 48. Sorgendo sospetto di malattie o deformità simulate o maliziosamente procurate, il commissario di leva ne fa risultare sulla lista d'estrazione, affinchè il Consiglio vi provveda in conformità della legge. »

(È approvato.)

« Art. 49. Il commissario di leva dichiara inabili al servizio gl'iscritti di statura inferiore a quella prevista dall'articolo 77,

e rimanda gl'iscritti della statura accennata nell'articolo 80 al Consiglio di leva, il quale pronunzierà il rinvio dei medesimi alla prima ventura leva, qualora in ragione del loro numero dovessero far parte del contingente. »

(È approvato.)

« Art. 50. Le decisioni del commissario di leva, alle quali ricusasse di aderire l'uffiziale dei carabinieri reali assistente all'operazione, od il sindaco del comune a cui appartiene l'iscritto che fu oggetto della decisione, sono sospese sino a conferma del Consiglio di leva. »

(È approvato.)

« Art. 51. Immediatamente dopo l'esamé degl'iscritti di un mandamento, il commissario di leva fa leggere ad alta voce la lista d'estrazione colle decisioni da lui prese in ordine a ciascun iscritto, e la sottoscrive unitamente ai sindaci dello stesso mandamento. »

(È approvato.)

« Art. 52. Gl'iscritti sono quindi avvertiti del diritto che a tutti è dato di presentarsi al Consiglio qualora abbiano reclami a proporre intorno alle seguite operazioni di leva, e dell'obbligo di presentarsi che incumbe sia a coloro che furono rimandati alla decisione del Consiglio medesimo, sia a tutti quegli altri che richiedono esenzione, dispensa o riforma. »

(È approvato.)

« Art. 53. Le amministrazioni delle città capoluoghi di provincia provvedono apposito locale colle suppellettili ed accessori relativi per la riunione dei Consigli di leva. »

(È approvato.)

« Art. 54. Le sedute dei Consigli di leva sono pubbliche, e devono intervenire i sindaci assistiti dai segretari comunali nell'interesse del loro amministrati, come pure tutti gl'iscritti che nel primo esame ebbero ordine di presentarsi al Consiglio, ovvero intendono di far valere ragioni di reclamo o diritti ad esenzione, riforma o dispensa.

« Soltanto per le domande di esenzione o di dispensa è in acoltà degl'iscritti di farsi rappresentare. Il Consiglio di leva considera come presenti coloro che non intervengono o non si fanno rappresentare. »

(È approvato.)

« Art. 55. All'aprirsi della prima seduta del Consiglio il commissario di leva presenta la lista di estrazione di ciascun mandamento corredata delle opportune annotazioni e dei relativi documenti.

« Al Consiglio spetta di rivedere, rendere definitive, modificare od annullare le decisioni del commissario di leva. »

(È approvato.)

« Art. 56. Il Consiglio procede poscia all'esame individuale definitivo di tutti gl'iscritti che ebbero l'ordine di presentarsi o si presentano spontaneamente per esporre domande o reclami. »

(È approvato.)

« Art. 57. Il Consiglio procede dapprima all'esame degli iscritti che domandano riforma, dispensa od esenzione.

« Pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dagli articoli 2, 186.

« Nel caso di riforma procede all'esame personale degli iscritti, in presenza del sindaco, per mezzo dei medici e chirurghi chiamati alla seduta.

« I casi di dispensa e di esenzione sono giudicati sulla produzione di documenti autentici, ed in mancanza di documenti, sopra l'esibizione di certificato rilasciato dal sindaco sull'attestazione di tre padri di famiglia sottoscritti all'atto, domiciliati nello stesso comune, e padri di figli che siano soggetti alla leva nel comune medesimo.

« Nel caso che un iscritto sia legittimamente impedito a giustificare per tempo i suoi diritti all'esenzione o dispensa, il Consiglio gli concede dilazioni a presentarsi sino alle operazioni complete. »

(È approvato.)

« Art. 58. Tutti gli altri iscritti sono designabili, e la loro designazione è fatta dal Consiglio secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista d'estrazione. »

(È approvato.)

« Art. 59. Gl'iscritti designati che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio militare prima del chiudimento della seduta definitiva, sono rimandati in capo di lista delle leve susseguenti sino a che negli anni successivi il Consiglio di leva abbia deciso essersi da essi soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero essere trascorso il termine stabilito pel rinvio d'anno in anno alle venture leve. »

(È approvato.)

« Art. 60. Sono senza più designati i giovani sottrattisi alla iscrizione, scontata, nei casi preveduti dall'articolo 168, la pena loro imposta, come pure i colpevoli dei reati definiti negli articoli 171, 172. »

(È approvato.)

« Art. 61. Gl'iscritti che siano cancellati dalle liste di leva, riformati o esentati definitivamente o dispensati, non vanno più soggetti a designazione, se non è che venga posteriormente a risultare essersi le cancellazioni, le riforme, esenzioni o dispense ottenute con falsi documenti, o infedeli, o per corruzione, o per il reato definito all'articolo 172. »

(È approvato.)

« Art. 62. Alloraquando iscritti designati per far parte del contingente nei dieci giorni posteriori alla designazione portino richiami ai magistrati ordinari sulla legalità di loro designazione per motivi di cittadinanza, di domicilio, di età, di diritti civili o di filiazione, si sospenderà ogni decisione a loro riguardo sino all'emanazione del giudizio.

« Qualora la sentenza venga protratta oltre il termine assegnato per le operazioni complete della leva in corso, i reclami sono suppliti con ulteriori designazioni, ed occorrendo, mandati iscriverne in capo lista della prima ventura leva in dipendenza del profferto giudizio. »

(È approvato.)

« Art. 63. Le questioni di cui nell'articolo precedente sono giudicate sommariamente, in via d'urgenza, dal tribunale della provincia in cui siede il Consiglio di leva che ha fatto la decisione dell'iscritto in contraddittorio dell'intendente della provincia, salvo rispettivamente l'appello, e salvo pure il ricorso in Cassazione dalla sentenza pronunciata in grado d'appello. L'intendente è rappresentato da un procuratore da esso nominato per decreto, il quale terrà luogo di mandato. »

(È approvato.)

« Art. 64. I renitenti assentati dopo il discarico finale dell'ultima leva precedente computano sul contingente della leva in corso. »

(È approvato.)

« Art. 65. Il Consiglio di leva, compito l'esame degl'iscritti, compila per ogni mandamento la lista dei designati a formare il contingente. »

(È approvato.)

« Art. 66. La lista di designazione compilata a termini del precedente articolo 65 è dal Consiglio presa ad esame in altra seduta, nella quale egli statuisce definitivamente sopra l'idoneità di ogni designato pel contingente, non che in ordine a quelli da cui vengano allegate infermità ostanti al loro immediato assento.

« Egli rimpiazza con nuove designazioni i presunti renitenti e gl'iscritti che furono rimandati come rivedibili per le operazioni complete od alla prima ventura leva.

« Ammette gli scambi di numero e le surrogazioni, e pronuncia la liberazione in conformità della legge. »

(È approvato.)

• Art. 67. Gl'iscritti designati, riconosciuti idonei, coloro che fecero scambio di numero ed i surrogati sono sottoposti all'assenso dopo questa seduta. »

(È approvato.)

• Art. 68. Il superiore in grado, ed a parità di grado il più anziano fra gli ufficiali membri del Consiglio, forma l'elenco del contingente della provincia diviso in due categorie, nelle proporzioni stabilite da apposito decreto reale.

• La prima comprende gl'iscritti destinati a raggiungere le bandiere, e la seconda quelli che, muniti di congedo illimitato, debbono rimanere alle case loro a disposizione del Governo. »

**COLLI.** Spero che il Senato vorrà concedermi di aggiungere alcune parole a quanto ho già detto in ordine a questo articolo.

Scopo principale di questa legge è procurare al paese la migliore armata possibile col minore disturbo della popolazione. Ora cosa sarà il secondo contingente? Sarà un corpo composto di 15 mila coscritti, i quali aspetteranno per 5 anni continui alle case loro nell'incertezza della loro sorte, e secondo tutte le probabilità non saranno mai chiamati al servizio. Ove poi il Governo avesse bisogno di loro avrebbe 15,000 soldati assolutamente nuovi i quali non avrebbero veruna sorta di istruzione. Ma la guerra non è lo stato abituale della società: dal 1815 noi abbiamo avuto, se male non mi appongo, 36 anni di pace, e 2 anni di guerra.

Come già dissi, in tempo di pace questa seconda categoria rimarrà a casa sua, ed il paese sopporterà il danno immenso di vedere questi giovani privati del vantaggio di potersi ammogliare, di poter prendere una carriera definitiva, di poter fare le cose loro, ed anche di potersi allontanare, se non con molta difficoltà dal proprio paese.

Invece mi pare che si potrebbe provvedere con molto più facilità a questo bisogno eventuale dello Stato, coll'aver una riserva all'uopo, con un contingente riguardo al quale sarebbero già effettuate tutte le operazioni della leva, e che potrebbe per conseguenza essere chiamato sotto le bandiere in pochissimo tempo: questo contingente potrebbe essere di 9000 ed anche di 12,000 uomini. Il numero non differisce molto da quello di 15,000 che si vorrebbe ora ottenere, ma il danno per il paese, il disturbo sarebbe infinitamente minore.

Di più, io credo che si potrebbe, evitando questo disturbo alla popolazione, procurare un grandissimo vantaggio all'armata col prolungare, non dirò già il soggiorno sotto le bandiere, ma con sostituire per due dei contingenti i quali lasciano successivamente il servizio permanente, sostituire, dico, al congedo illimitato il congedo provvisorio, ciò che farebbe che questi uomini non potrebbero contrarre quei certi legami che si sono riconosciuti così incomodi per l'epoca in cui il soldato è chiamato sotto le bandiere; per loro non sarebbe un gran disturbo, perchè già avrebbero il favore di rientrare nei loro focolari, dippiù non sarebbe che di una breve durata.

Questi due contingenti uniti agli altri farebbero 6 o 7 contingenti di ottima truppa, perchè composti assolutamente di uomini in servizio permanente, o che avendolo di recente lasciato avrebbero ancora tutte le buone qualità che sono il risultato della disciplina e dell'istruzione ricevuta di fresco.

Questo perfezionamento, credo, sarebbe utilissimo alla armata, e procurerebbe così quel nerbo che si vorrebbe poter rendere mobile in poco tempo, e potrà opporsi in caso di bisogno ad una invasione nemica.

Il sistema della seconda categoria ha molta analogia con ciò che si pratica ora in Francia: egli è quasi il sistema francese. Ma questo sistema ha molti inconvenienti; in Francia non ha ancora subito la prova della esperienza, imperocchè la Francia non ha avuto guerra sul continente europeo dacchè questa legge è stata adottata, e forse all'occasione di farne prova non riuscirebbe molto bene. Almeno io credo poter assicurare che molti uomini di esperienza sono contrarissimi a questo sistema.

Io non ho fatta questa osservazione coll'intenzione di proporre al Senato d'introdurre un cambiamento nella legge. Io non mi credo abbastanza influente per ottenerlo, ma sono d'avviso che forse l'avvenire proverà che vi sono dei gravissimi inconvenienti a conservare il sistema di questa seconda categoria, la quale finora è stata fra noi ignorata, e che, a mio parere, non potrà produrre ottimi effetti, come lo vorrei di tutto cuore.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io credo che la discussione fatta la prima volta in cui la legge venne presentata al Senato sia stata sufficiente per potermi dispensare dall'addentrarmi molto in questa questione. Non posso però lasciar senza risposta quanto ha asserito ora il senatore preopinante. Egli ha detto che questo sistema non era ancora stato provato: la prova io la cerco in noi stessi. Che cosa è una seconda categoria? È una leva anticipatamente preparata per il caso di guerra; è una leva bell'e pronta senza averne le difficoltà ed i disturbi, avendo già superate in tempo di pace le difficoltà che s'incontrano nei trambusti di guerra; è una leva suppletiva, e noi l'abbiamo fatta nel 1849 precisamente sulla classe del 1828 e 1829.

Io invito il senatore Colli a interrogare ufficiali di tutte le armi per sapere come abbiano riuscito questi nuovi soldati. Egli ne avrà per risposta che sono riusciti perfettamente, che le classi del 1828 e 1829 sono le migliori che si siano avute: non già che io voglia dire siano state migliori perchè suppletive, ma perchè sono le prime che da noi vennero tenute 4 o 5 anni sotto le armi, e posso assicurare non aver trovato nell'armata alcuno che mi abbia detto essere le classi suppletive inferiori alle altre.

Il senatore Colli aggiunge che questi soldati saranno incapaci di fare il servizio perchè non hanno alcuna istruzione: io non ho ancora detto ciò, ma almeno, al mio modo di vedere, posso promettere che farò ogni opera affinché abbia effetto questo mio intendimento. La questione è certamente di finanza; si tratta di qualche migliaia di lire; ma spero che si possano almeno almeno questi nuovi soldati chiamare 30 o 40 giorni ogni anno sotto le armi, istruirli nelle cose riflettenti l'arma della fanteria (poichè ognuno capisce che per queste classi non si possono adottare altre armi), istruirli, dico, in modo da poter rientrare nell'armata in breve tempo; perchè lo scopo di questa seconda categoria non è già di mandare immediatamente soldati nell'esercito, ma di averli pronti, istruirli e chiamarli al momento in cui gli altri vanno in prima linea per riempire poi i vuoti che si fanno, per riempire particolarmente le file che si diradano pur troppo, sia per combattimenti, sia per danni che la guerra porta seco non solo col fuoco, ma pure colle militari fatiche, disagi e malattie conseguenti. E così si può avere una riserva pronta di circa 15,000 uomini nella nostra infanteria, lo che porta circa da 35 a 40 uomini di più per compagnia.

Si vede dunque che è un bel rinforzo: le compagnie che si diradassero nei tempi di guerra avrebbero già una riserva tutta pronta di 35 a 40 uomini per ciascuna. Egli è per questo solo scopo che venne stabilita la seconda categoria. Invito caldamente il Senato a voler mantenere quanto fu già adottato altra volta da esso, e confermato ora dall'ufficio centrale.

**COLL.** Chiederei la parola per aggiungere qualche osservazione. Ringrazio il signor ministro dello schiarimento che si è compiaciuto darci, il quale era, almeno per me, assolutamente ignoto, ma lo prego di osservare che io non intendeva di eliminare intieramente questa categoria, soltanto credeva che fosse più utile al paese, non all'armata, al paese ed al popolo di farla compiere da un solo contingente, invece di prendersi sopra più contingenti, i quali sarebbero tutti incomodati per cinque anni continui.

Colla riserva composta di un solo contingente, dopo avere anche acquistate quelle leggiere istruzioni che il ministro si propone di farle dare, non succederebbe poi nel servizio permanente il disturbo che per un anno, invece che gli altri lo subiranno per cinque anni, e non entreranno poi mai nelle file effettive del servizio permanente.

Ecco qual era la mia opinione. Del rimanente ho già detto che non insisteva per farla adottare, soltanto ho creduto utile di emetterla affinché conosciuta, meditata, forse potesse trovare un giorno una applicazione utile al paese.

**PRESIDENTE.** Non essendosi fatta specifica proposizione, non ho che a mettere ai voti l'articolo 68.

(È approvato.)

« Art. 69. Gli inscritti di cui agli articoli 171, 172, gli assoldati anziani e gli assoldati, i surrogati ordinari ed i

designati per scambio di numero, sono descritti in tale ordine nella prima categoria del contingente mandamentale.

« Gli inscritti ed i surrogati di fratello compiono la medesima categoria nell'ordine secondo il quale si trovano posti sulla lista d'estrazione. »

(È approvato.)

« Art. 70. Tutti i rimanenti iscritti, designati pel contingente, sono descritti nella seconda categoria nell'ordine medesimo della lista d'estrazione.

« I capi lista però di cui all'articolo 28, n.ri 1, 3, 4, 5, sono descritti nella prima o nella seconda categoria, secondo il numero loro toccato in sorte nell'estrazione cui presero parte. »

(È approvato.)

« Art. 71. Il Consiglio di leva si riunisce in sedute suppletive sempre quando sia necessario per compiere alle incombenze che gli sono affidate secondo il disposto dai precedenti articoli di questa sezione. »

(È approvato.)

« Art. 72. Tutti i giovani componenti la prima categoria saranno chiamati al capoluogo della provincia nel giorno che verrà indicato dal ministro della guerra per essere diretti a destinazione.

« Quelli che senza legittimo impedimento non si presentano alla riunione del contingente sono dichiarati disertori. »

(È approvato.)

Rimando il seguito della discussione alla seduta di domani alle ore 2 precise.

La seduta è levata alle ore 5.